



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

c.a.p. 66036

Piazza Mazzini, 5

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.orsogna.chieti.it

Telefono 0871-869765

Fax 0871-86134

P.I. 00254520695

C.F. 81001270693

Ufficio Tecnico *Area Tecnico-Manutentiva*

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Art.58, D.L. 25.06.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n.133. Anno 2025.

Il presente piano è stato redatto ai sensi dell'art.58, comma 1° e 2°, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito in Legge 06.08.2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.06.2008, n.147, S.O., ad oggetto: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", nel testo come modificato dalla Legge di conversione 06.08.2008, n.133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 06.07.2011, n.98, come modificato dall'art.27, comma 1, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214, che recitano testualmente:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

I beni inclusi nel presente piano, una volta approvato, entreranno quindi a far parte del patrimonio disponibile dell'ente.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale – Bilancio di previsione 2025.

I beni che si intendono riproporre tra quelli disponibili al patrimonio Comunale, per effetti di dismissione dalle funzioni istituzionale, sono i seguenti:

- 1) Relitti stradali lungo la S.P. Orsogna-Lanciano.

Descrizione degli immobili e valorizzazione degli stessi.

1) Relitti stradali lungo la S.P. Orsogna-Lanciano, di proprietà del Comune di Orsogna in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.97/2010 e verbale di consegna da parte della Provincia di Chieti in data 15.03.2001.

Dati identificativi: ex tratti della S.P. Orsogna-Lanciano:

- a) tratto del km 0+850 (estensione ml. 92,00);
- b) tratto del km 1+450 (estensione ml. 148,00);
- c) tratto del km 1+700 (estensione ml. 109,00);
- d) tratto del km 1+800 (estensione ml. 146,00);
- e) tratto del km 3+300 (estensione ml. 194,00);
- f) tratto del km 3+550 (estensione ml. 75,00);
- g) tratto del km 3+700 (estensione ml. 50,00);
- h) tratto del km 4+850 (estensione ml. 60,00).

La lunghezza complessiva dei tratti presi in considerazione è di circa ml. 874,00.

Moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media di ml.8,00 si ha una superficie complessiva di circa mq.6.992,00.

Valorizzazione dei relitti stradali.

I relitti stradali come sopra individuati, viste anche le richieste di acquisto da parte di alcuni privati, titolari di terreni limitrofi, potrebbero trovare possibilità di alienazione poiché possono costituire un utile complemento di appezzamenti di terreno confinanti e poiché ubicati lungo la direttrice di collegamento con Lanciano.

Si stima che alla superficie complessiva dei relitti stradali possa essere attribuito un valore di € 30.000,00, fatte salve eventuali rivalutazioni a seguito di puntuali verifiche dei dati dimensionali.

E' utile precisare che, differentemente da precedenti valutazioni, i locali comunali individuabili quali "Locale Comunale in Via Ortonese" (in Catasto al Foglio n. 11, Particella n. 67) ed il locale comunale individuabile quale "Immobile comunale in Via Roma" (in Catasto al Foglio n.25, Particella n.669, Sub. 1, 2 e 3), in questa fase, non sono da considerare beni suscettibili di alienazione e/o valorizzazione e ciò in ragione del fatto che essi attualmente sono sottoposti ad utilizzo da parte di associazioni che svolgono la loro attività prevalentemente sul territorio comunale di Orsogna e che svolgono attività aventi scopi sociali e di protezione civile.

Altresì, l'Amministrazione Comunale è giunta nella determinazione di procedere all'alienazione di una porzione di terreno di circa mq.38,00, sito in località Malverno, adiacente al Cimitero Comunale, individuato in catasto terreni al foglio di mappa n.8, particella n.4173, ove è ubicata una stazione radio base per la rete telefonica mobile dal 2005, che ricade nel vigente P.R.G. tra quelle destinate agli insediamenti per antenne di telefonia mobile e non è soggetta ad altri vincoli urbanistici.

Si stima che alla predetta area di circa mq.38,00 possa essere attribuito un valore di € 30.000,00, fatte salve eventuali rivalutazioni a seguito di puntuali verifiche dei dati dimensionali.

Orsogna, li 27.11.2024

**Il Responsabile dell'Area
Tecnico-Manutentiva**
Geom. Giulio Saraceni